

NOTA SUL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

Il DL 78/2010 (art. 12, co. 10 - All.1) ha stabilito che il trattamento di fine servizio dei pubblici dipendenti fosse definito il sistema di calcolo del TFR, come per i lavoratori privati, e non più con il TFS, considerato più favorevole per l'interessato (confronto dei due istituti in All.2).

Successivamente alla modifica legislativa è stata ancora applicata la rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'art. 37, co. 1, DPR 1032/1973, per il regime del TFS.

Tale trattenuta, operata dal 1° gennaio 2011, è stata ritenuta incostituzionale dalla Consulta (sentenza n. 223/2012), che ha dichiarato l'illegittimità del comma 10 dell'art. 12 del D.L. 78/2010 nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente pubblico della citata rivalsa del 2,50%.

Le Amministrazioni, con direttive interne, hanno disposto di non effettuare più la trattenuta (All.3).

Il Governo, nel corso del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012, ha varato un decreto legge, pubblicato il 31 ottobre in Gazzetta Ufficiale (copia in All.4), che:

- abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il cit. co. 10 dell'art. 12 del D.L. n. 78/2010;
- disciplina la ridefinizione delle liquidazioni dei dipendenti pubblici che erano stati collocati in quiescenza nel periodo di decorrenza della disposizione di legge abrogata (ovvero di coloro ai quali era stato liquidato il TFR, invece del TFS).

Per effetto della disposizione del decreto legge risultano quindi confermate sia le modalità di finanziamento dei TFS, sia le modalità di computo basate sulla retribuzione percepita al momento della cessazione del servizio, vigenti prima dell'entrata in vigore della norma ora abrogata (cit. art. 12, co. 10, DL 78/2010).


Conseguentemente:

- tutte le liquidazioni erogate in base alla norma vigente dal 2011 (con modalità TFR) dovranno essere ridefinite, entro un anno, sulla base delle disposizioni previgenti;
- resta in vigore per i pubblici dipendenti il più favorevole sistema di calcolo del TFS, rispetto al TFR introdotto;
- la trattenuta del 2,50% continuerà ad essere operata;
- non vi sarà restituzione delle quote versate dal 1° gennaio 2011;
- le disposizioni interne delle Amministrazioni non risultano più operanti.

In concreto, il ripristino del previgente sistema di calcolo comporterà, per i lavoratori pubblici un vantaggio economico che si tradurrà - anziché nella restituzione della maggior trattenuta - in un trattamento molto più favorevole in sede di percezione della liquidazione, che, calcolata come TFS, sarà molto più conveniente rispetto all'abrogato TFR.

In All.5, specchio esemplificativo riassuntivo delle comparazioni tra TFS e TFR per i gradi di Brigadiere Capo e Appuntato Scelto, dal quale emerge la convenienza della liquidazione con TFS.

Allegato 1



D.L. 31-5-2010 n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.

(commento di giurisprudenza)

Art. 12 *Interventi in materia previdenziale*

1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'[articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78](#) convertito con modificazioni con [legge 3 agosto 2009, n. 102](#) e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: ⁽¹⁰²⁾

a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'[articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti; ⁽¹⁰³⁾

c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'[articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#). ⁽¹¹⁷⁾

2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'[articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243](#), e successive modificazioni e integrazioni, con età inferiori a quelle indicate al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: ⁽¹⁰²⁾

a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'[articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti; ⁽¹⁰³⁾

c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'[articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#).

I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto stabilito al comma 9 dell'[articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni. ⁽¹¹²⁾ ⁽¹¹⁷⁾

3. L'[articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42](#) ⁽¹⁰⁷⁾ è sostituito dal seguente: «Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilità la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011.». ⁽¹⁰⁴⁾

4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi nei confronti dei: ⁽¹⁰²⁾

a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;

b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età.

5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli [articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223](#), e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'[articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223](#); ⁽¹⁰⁸⁾

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'[articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223](#), e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'[art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#).

5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 5, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'*articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo. ^{(109) (119)}

6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 5. ⁽¹⁰⁴⁾

7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196* il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato: ⁽¹⁰²⁾

a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;

b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;

c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione,

al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale.

9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 novembre 2010, nonché alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che la cessazione dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo che l'accoglimento ovvero la presa d'atto della domanda di cessazione determina l'irrevocabilità della stessa. All'onere derivante dalle modifiche di cui al presente comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#).⁽¹⁰⁴⁾

10. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'[articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.⁽¹¹⁴⁾

11. L'[art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#) si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'[art. 1, comma 208, legge n. 662/1996](#) i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'[art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#).^{(104) (115)}

[12. L'[articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), e l'[articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300](#),

convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2007, n. 17*, si interpretano nel senso che i benefici in essi previsti si applicano esclusivamente ai versamenti tributari nonché ai connessi adempimenti. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato a titolo di contribuzione dovuta. ⁽¹⁰⁵⁾]

12-bis. In attuazione dell'*articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2009, n. 102*, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla *legge 23 agosto 2004, n. 243*, e successive modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all'*articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2009, n. 102*, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65 anni di cui all'articolo 1, comma 20, e all'*articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, e successive modificazioni, e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica devono essere aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale. Il predetto aggiornamento è effettuato sulla base del procedimento di cui al comma 12-ter. ^{(110) (116)}

12-ter. A partire dall'anno 2011 l'ISTAT rende annualmente disponibile entro il 31 dicembre dell'anno medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma 12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui allo stesso comma 12-bis: a) i requisiti di età e di anzianità contributiva indicati al comma 12-bis sono aggiornati incrementando i requisiti in vigore in misura pari all'incremento della predetta speranza di vita accertato dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita. In caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo. Il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unità; b) i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva indicati al comma 12-bis sono conseguentemente incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di età. In caso di frazione di unità, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al primo decimale.

Restano fermi i requisiti di anzianità contributiva minima previsti dalla normativa vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonché la disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla data di maturazione dei requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, come modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. ^{(111) (118)}

12-quater. In base agli stessi criteri di adeguamento indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto direttoriale di cui al comma 12-bis, anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'*articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'*articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, e il personale di cui al *decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195*, e di cui alla *legge 27 dicembre 1941, n. 1570*, nonché i rispettivi dirigenti, è applicato l'adeguamento dei requisiti. Resta fermo che l'adeguamento di cui al presente comma non opera in relazione al requisito per l'accesso per limite di età per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età. ⁽¹¹³⁾

12-quinquies. Ogniqualvolta l'adeguamento triennale dei requisiti anagrafici di cui al comma 12-ter comporta, con riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia originariamente previsto a 65 anni, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell'*articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335*, è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 65 del predetto requisito anagrafico nell'ambito della procedura di cui all'*articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995*, come modificato dall'*articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247*. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del primo periodo del presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a 65 anni è effettuata con la predetta procedura di cui all'*articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995*. ⁽¹⁰⁶⁾

12-sexies. All'*articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2009, n. 102*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'*articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'*articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243*, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente

incrementati di quattro anni dal 1° gennaio 2012 ai fini del raggiungimento dell'età di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165](#). Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti alla predetta data ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia nonché quelle che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'[articolo 18, comma 1, lettera b-bis](#)), del [decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici; a tale fine la dotazione del predetto Fondo è incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di euro nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012, 392 milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro nell'anno 2014, 592 milioni di euro nell'anno 2015, 542 milioni di euro nell'anno 2016, 442 milioni di euro nell'anno 2017, 342 milioni di euro nell'anno 2018, 292 milioni di euro nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020». ⁽¹⁰⁶⁾

12-septies. A decorrere dal 1° luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all'[articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29](#), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della medesima legge. L'onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall'[articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184](#). ⁽¹⁰⁶⁾

12-octies. Le stesse modalità di cui al comma 12-septies si applicano, dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. È abrogato l'[articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562](#). Continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni per le domande esercitate dagli interessati in data anteriore al 1° luglio 2010. ⁽¹⁰⁶⁾

12-novies. A decorrere dal 1° luglio 2010 si applicano le disposizioni di cui al comma 12-septies anche nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. È abrogato l'[articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450](#). È fatta salva

l'applicazione dell'*articolo 28 della legge n. 1450 del 1956* nei casi in cui le condizioni per il trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate in epoca antecedente al 1° luglio 2010. ⁽¹⁰⁶⁾

12-decies. All'*articolo 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299*, le parole: «approvati con *decreto ministeriale 27 gennaio 1964*» sono sostituite dalle seguenti: "come successivamente adeguati in base alla normativa vigente». ⁽¹⁰⁶⁾

12-undecies. Sono abrogate le seguenti disposizioni normative: la *legge 2 aprile 1958, n. 322*, l'*articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646*, l'*articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092*, l'*articolo 21, comma 4, e l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958*. ⁽¹⁰⁶⁾

12-duodecies. Le risorse di cui all'*articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2010, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. ⁽¹⁰⁶⁾

12-terdecies. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2011-2013 gli specifici stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'*articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152*, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni di euro annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo, che conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato *articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001*, pari a 30 milioni di euro annui nel triennio 2011-2013, concorrono alla compensazione degli effetti derivanti dall'aumento contributivo di cui all'*articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 2007, n. 247*, al fine di garantire la non applicazione del predetto aumento contributivo nella misura prevista. ⁽¹⁰⁶⁾

(102) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

(103) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

(104) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

(105) Comma soppresso dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*. A norma dell'art. 1, comma 2, della predetta legge di conversione, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi

e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente comma.

(106) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

(107) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «D.Lgs. 3 febbraio 2006, n. 42».

(108) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 37, lett. a), L. 13 dicembre 2010, n. 220*, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

(109) Comma inserito dall'*art. 1, comma 37, lett. b), L. 13 dicembre 2010, n. 220*, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

(110) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122* e modificato dall'*art. 18, comma 4, lett. a), D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*, Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'*art. 24, comma 12, lett. a), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

(111) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122* e modificato dall'*art. 18, comma 4, lett. b), D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'*art. 24, comma 12, lett. b), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

(112) Comma così modificato dall'*art. 18, comma 22-ter, D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*.

(113) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122* e, successivamente, così modificato dall'*art. 24, comma 12, lett. c), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

(114) La Corte costituzionale, con *sentenza 8-11 ottobre 2012, n. 223* (Gazz. Uff. 17 ottobre 2012, n. 41 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'*art. 37, comma 1, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032*.

(115) La Corte costituzionale, con *sentenza 23 - 26 gennaio 2012, n. 15* (Gazz. Uff. 1 febbraio 2012, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 11, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, primo comma, 102, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con *legge 4 agosto 1955, n. 848*.

(116) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 6 dicembre 2011*.


(117) Sui limiti di applicabilità del presente comma vedi l'*art. 24, comma 5, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

(118) Vedi, anche, l'*art. 24, comma 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

(119) Vedi, anche, il *D.M. 5 gennaio 2012, n. 63655*. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 2 ottobre 2012*.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Allegato 2



SCHEMA TECNICA DEL T.F.R. E DEL T.F.S.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- a. Legge 29 maggio 1982, n.297;
- b. Art.2, comma 5, legge 8 agosto 1995;
- c. Art.2120 del codice civile;
- d. Art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n.449;
- e. D.P.C.M. 20 dicembre 1999 pubblicato nella G.U. del 15.5.2000, n.111;
- f. Art.37 del D.P.R. n.1032/73,
- g. Art.12 comma 10 della legge n. 122 del 2010.

L'art.2, comma 5, della legge n.335/95 ha istituito il trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art.2120 del c.c. nei confronti dei nuovi assunti delle pubbliche amministrazioni (inizialmente considerati tali coloro che erano assunti a partire dal 1.1.1996), ma solo con il DPCM del 20.12.1999 si è provveduto, di fatto, ad estenderlo in favore dei pubblici dipendenti assunti a far data del 30.5.2000. Al momento il personale del comparto Difesa - Sicurezza è escluso dall'applicazione del sistema "tout court" del trattamento di fine rapporto (da adesso si indicherà l'acronimo t.f.r.) perché l'articolo 12 comma 10 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n.122 ha previsto l'applicazione del solo calcolo economico di tale sistema dal 1.1.2011.

Ne consegue che il personale all'atto del collocamento in congedo riceverà due quote di liquidazione:

- la prima quota sarà costituita dalle voci retributive previste (a titolo esemplificativo per un maresciallo: stipendio, rita, scatto malattia, assegno funzionale, nonché l'indennità integrativa speciale ridotta al 60%), ed è pari a tanti dodicesimi dell'80% della retribuzione utile lorda percepita al momento del collocamento a riposo comprensiva della tredicesima mensilità, per quanti sono gli anni utili. Si considera come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. (decreto del Presidente della Repubblica 1032 del 29 dicembre 1973 e successive integrazioni e modificazioni. Gli importi stipendiali da porre a riferimento sono quelli maturati all'atto della cessazione (anche se successiva al 31.12.2010) per il numero degli utili al 31.12.2010.
- la seconda quota valorizzerà gli elementi retributivi di cui al precedente alinea dal 1.1.2011 con il calcolo del t.f.r.

CALCOLO DEL T.F.R.

Il T.F.R. si calcola nel seguente modo:

- per ciascun anno di servizio si accantona una quota pari alla retribuzione annua utile (la somma degli elementi retributivi già indicati per il calcolo del t.f.s.) ai fini dello stesso T.F.R. divisa per 13,5. Per i lavoratori privati l'aliquota di computo per l'accantonamento è pari al 7,41% della retribuzione, mentre per i lavoratori pubblici è pari al 6,91%;
- l'accantonamento è realizzato per ogni anno di servizio o frazione di anno;
- le quote accantonate, con esclusione della quota maturata nell'anno, sono incrementate su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dal 1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente;

SITUAZIONE DEL PERSONALE MILITARE

L'art.67, comma 1 lett.c, del DPR n.254/99 ha statuito che le procedure di concertazione e di negoziazione provvedono a definire le modalità di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto.

Per quanto precede, si osserva che il personale militare, al momento, risulta ancora destinatario dell'istituto dell'indennità di buonuscita di cui all'art.3 del DPR n.1032/73 fermo restando che dal 1.1.2011 il calcolo sarà effettuato con le regole del t.f.r. già indicate.

REGIME FISCALE DEI DUE SISTEMI DI CALCOLO



Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica

Il regime fiscale delle diverse prestazioni

TFS

- ↓ quota esente del 26,04%
- ↓ tassazione in funzione del reddito di riferimento
- ↓ defiscalizzazione di € 309,87 (€ 600.000) per ogni anno di servizio

TFR (*)

- ↓ rendimenti tassati dell'11%
- ↓ applicazione dell'aliquota media Irpef degli ultimi 5 anni sui capitali

CALCOLO DEL TFR

Inserimento dati per il calcolo:

AZIENDA	CARABINIERI	Data Iniziale	01/01/2011
SIG.	APPUNTATO	Data Finale	31/10/2012
		Mesi	24
Retribuzione annua	17500		

Risultati:

a) Quota annuale TFR	2.592,59
b) Fondo garanzia INPS 0,50%	87,50
c) Quota TFR netta (a-b)	2.505,09
g) Totale TFR lordo	2.505,09
Tassazione media 27%	
Totale netto	1.828,71

Calcolo per lo stesso periodo e con la stessa retribuzione utile del t.f.s.

CALCOLO DEL T.F.S.

Inserimento dati per il calcolo:

AZIENDA	CARABINIERI	Data Iniziale	01/01/2011
SIG.	APPUNTATO	Data Finale	31/12/2012
		Mesi	24
Retribuzione annua	17.500		
Tassazione media 27%			

Risultati:

a) Quota T.F.S. lordo	2.906
Percentuale del 26,04 esentasse	756
Quota esentasse di 309 euro per anno	618
Totale lordo da sottoporre a tassazione	1531
Totale netto 618 + 756 +1117 (1531 - 27%)	2491

NORMATIVA ATTUALE

Nel caso in cui il Parlamento converta in legge in norma il decreto legge del Governo con cui si ripristina il sistema del t.f.s. con decorrenza retroattiva dal 1.1.2011, con l'abrogazione dell'articolo 12 comma 10 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n.122 si verificheranno i tre seguenti scenari:

- diverrà nuovamente legittima la trattenuta del 2,50% della base contributiva utile disposta dall'articolo 11 della legge n.168 n.152 e dall'articolo 37 del D.P.R. N. 1032 del1973, sin dal 1.1.2011;
- sparirà il calcolo del t.f.r. (meno favorevole rispetto al regime del t.f.s.) per il personale militare in vigore dal 1.1.2011 e soppresso con il decreto legge del 26.10.2012;
- rimarrà il solo calcolo del t.f.s. di gran lunga più favorevole per il personale militare.



Allegato 3



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Viale dell'Esercito, 186 - 00143 ROMA

Prot. n.

M_D GMIL1 IV SGR 0394505

26/10/2012

Roma

All.: //; ann.: //



OGGETTO: Disposizioni applicative inerenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 in data 8 ottobre 2012.

A (vedasi elenco indirizzi in allegato "A")

*** **

1. Sulla Gazzetta Ufficiale - 1^ Serie Speciale - Corte Costituzionale - n. 41 del 17 ottobre 2012, è stata pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale n. 223 in data 8 ottobre 2012, emessa nei giudizi di legittimità costituzionale promossi da vari Tribunali Amministrativi Regionali a seguito di specifici ricorsi avanzati da personale della Magistratura, che, per quanto di interesse, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:
 - "dell'articolo 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente i 150.000 euro";
 - "dell'articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva prevista dall'art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato)".
2. In relazione a quanto precede, dispongo che sia data esecuzione alle suindicate statuizioni della sentenza in argomento, sospendendo le predette ritenute a decorrere dal corrente mese di ottobre.
3. Mi riservo di impartire ulteriori istruzioni in ordine alla regolarizzazione delle situazioni pregresse.
4. Quanto sopra, salvo diverse disposizioni, anche di natura normativa, che dovessero eventualmente intervenire in materia.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gen. C.A. Francesco TARRICONE)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
SERVIZIO T.E.P. E SPESE VARIE
DIVISIONE 1^
FAX 064828410-064743060

Prot. 333-G/Div.1-Sett.2/aagg

Roma, 24.10.2012

Oggetto: Sentenza Corte Costituzionale n. 223 dell'8 ottobre 2012 - Illegittimità costituzionale degli articoli 9, comma 2, e 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.

- | | |
|--|-----------|
| - AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA | LORO SEDI |
| - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI | TRENTO |
| - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI | BOLZANO |
| - AL PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA - SERV. PREFETT. | AOSTA |
| - AI SIGG. QUESTORI | LORO SEDI |
| - AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI
PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA | PALERMO |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DELLA POLIZIA STRADALE | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE
DELLA POLIZIA DI FRONTIERA | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DI POLIZIA FERROVIARIA | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI REPARTI MOBILI
DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI
INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA | LORO SEDI |
| - AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO
E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO | LADISPOLI |
| - AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E
SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO | LA SPEZIA |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE
TELECOMUNICAZIONI DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- | | |
|---|------------|
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI
E PATRIMONIALI | LORO SEDI |
| - AL SIG DIRETTORE DELL'UFFICIO PER I SERVIZI
TECNICO-GESTIONALI - SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO | SEDE |
| - AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA
REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. | LORO SEDI |
| - AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E C.R.A. | SENIGALLIA |
| - AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO
ELETTRONICO NAZIONALE | NAPOLI |
| - AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE,
DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI ADDESTRAMENTO
DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |

e, per conoscenza

- | | |
|--|------|
| -AL SIG. DIRETTORE DELLA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI
DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA | ROMA |
| -ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO RELAZIONI SINDACALI | SEDE |

Si fa seguito alle circolari protocollo n. 333-G/Div.1[^]-4[°] Sett. n.13/2011 del 19 ottobre 2011 e n. 333-G/I/2[°]Sett./04/2012 del 10 aprile 2012.

Com'è noto, nei giorni scorsi la Corte Costituzionale, con la sentenza indicata in oggetto, si è pronunciata in ordine ai provvedimenti normativi citati, dichiarandone l'illegittimità costituzionale.

In particolare, con tale pronuncia, intervenuta in merito a giudizi richiesti su ricorsi presentati da personale appartenente alla Magistratura, la Consulta ha dichiarato:

- 1) non legittima la riduzione stipendiale del 5% e del 10% prevista dall'articolo 9, comma 2, del D.L. 78/2010, effettuata ai dipendenti pubblici sui trattamenti economici complessivi superiori ai 90.000 euro lordi annui e ai 150.000 euro lordi annui;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 2) l'illegittimità dell'articolo 12, comma 10, dello stesso decreto-legge, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'art. 37, comma 1, del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032.

Ciò premesso, si comunica che, per il personale della Polizia di Stato, a decorrere dalla mensilità stipendiale di novembre 2012, il Centro Elettronico provvederà a non operare:

- a) la trattenuta prevista dal predetto articolo 9, comma 2;
- b) la rivalsa a carico del dipendente, della ritenuta del 2,50% sull'80% della retribuzione prevista dall'articolo 37 del DPR 1032/1973.

Si evidenzia altresì che sarà cura di questo Servizio fornire a tutti i Reparti ulteriori dettagli circa la restituzione delle somme trattenute fino alla mensilità stipendiale di ottobre 2012, ai dipendenti interessati dalla riduzione stipendiale prevista per i trattamenti economici superiori ai 90.000 euro lordi annui e ai 150.000 euro lordi annui non appena perverranno le necessarie assegnazioni finanziarie ed istruzioni dal competente Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Quanto sopra anche per ciò che concerne la restituzione dell'importo relativo alla trattenuta c.d. "opera di previdenza", pari al 2,50% della base contributiva prevista dall'articolo 38 del DPR 1032/1973, per il periodo gennaio 2011-ottobre 2012.

Tutto ciò premesso, si invitano gli Uffici amministrativo-contabili a dare la massima diffusione del contenuto della presente circolare al personale.


La presente circolare è disponibili nel sito del T.E.P. contenente la raccolta delle circolari al link, "1^a Divisione" consultabile digitando nel browser il seguente indirizzo: //10.119.182.1.

IL DIRETTORE CENTRALE
Marangoni



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi
Ufficio Trattamento Economico Personale in Servizio



Roma,

OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 - Illegittimità costituzionale di parte degli artt. 9, comma 2, e 12, comma 10, del decreto-legge n. 78/2010 (c.d. "Manovra finanziaria 2010").

ALL'ACCADEMIA GUARDIA DI FINANZA	BERGAMO
ALLA SCUOLA DI POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA	ROMA (LIDO DI OSTIA)
ALLA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI GUARDIA DI FINANZA	L'AQUILA
ALLA LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA	BARI (PALESE)
AL CENTRO DI RECLUTAMENTO GUARDIA DI FINANZA	ROMA (LIDO DI OSTIA)
AL CENTRO SPORTIVO GUARDIA DI FINANZA	ROMA (CASTELPORZIANO)
AL CENTRO ADDESTRAMENTO DI SPECIALIZZAZIONE GUARDIA DI FINANZA	ORVIETO
AI COMANDI REGIONALI GUARDIA DI FINANZA	LORO SEDI
AL COMANDO TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL COMANDO TUTELA DELL'ECONOMIA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL COMANDO UNITA' SPECIALI GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL COMANDO OPERATIVO AERONAVALE GUARDIA DI FINANZA	POMEZIA (PRATICA DI MARE)
AL CENTRO DI COOPERAZIONE AERONAVALE GUARDIA DI FINANZA	GAETA

AL QUARTIER GENERALE GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL CENTRO LOGISTICO GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE GUARDIA DI FINANZA	ROMA (LIDO DI OSTIA)
AL REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO DEI REPARTI SPECIALI GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO NAVALE GUARDIA DI FINANZA	FORMIA
AL REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO AEREO GUARDIA DI FINANZA	POMEZIA (PRATICA DI MARE)
AI REPARTI TECNICI LOGISTICI AMMINISTRATIVI GUARDIA DI FINANZA	LORO SEDI

e, per conoscenza:

ALL'ISPettorato PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AI COMANDI INTERREGIONALI GUARDIA DI FINANZA	LORO SEDI
AL COMANDO REPARTI SPECIALI GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL COMANDO AERONAVALE CENTRALE GUARDIA DI FINANZA	ROMA

1. Come noto, con la sentenza in oggetto, datata 8 ottobre 2012 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 41 del 17 ottobre 2012, il Giudice delle leggi ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dei seguenti articoli del decreto-legge n. 78/2010:

- a. 9, comma 2, nella parte in cui dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, delle Amministrazioni pubbliche superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro;
- b. 12, comma 10, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva prevista dall'art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 1032/1973 (concernente la c.d. "indennità di buonuscita").

Conseguentemente, le norme in questione hanno cessato di avere efficacia a far data dal 18 ottobre 2012, ai sensi del combinato disposto degli artt. 136 della Costituzione e 30 della legge n. 87/1953.

2. Ciò posto, per quanto attiene:

- a. alle riduzioni *sub* 1.a., le stesse sono state interrotte già a partire dal corrente mese;
- b. alle ritenute *sub* 1.b., pur tenuto conto che l'accredito delle retribuzioni al personale viene ordinariamente effettuato il giorno 24 di ogni mese, si evidenzia come, per quello corrente, non sia stato possibile operarne l'interruzione, atteso che la stessa richiede l'adozione di complesse procedure informatizzate non compatibili con la tempistica afferente all'elaborazione delle competenze stipendiali.

Nondimeno, la trattenuta in rassegna verrà esclusa dal calcolo stipendiale a partire dal prossimo mese di novembre.

3. Avuto riguardo, altresì, agli effetti retroattivi della suddetta declaratoria di incostituzionalità, si rappresenta che sono stati già avviati, nell'ambito del Comparto "Sicurezza-Difesa", gli opportuni approfondimenti ai fine di intraprendere una comune linea di azione.

Quanto sopra, fatti comunque salvi eventuali interventi, soprattutto di natura legislativa, volti a disciplinare diversamente ovvero a ripristinare, sotto altra forma, il prelievo in argomento.

In tal senso, riserva di notizie.

4. Per la tempestiva informazione di tutto il personale dipendente.

A tal riguardo, gli Enti amministrativi in indirizzo terranno in evidenza agli atti eventuali istanze prodotte dai militari amministrati in attesa di sviluppi in materia.

IL CAPO DEL REPARTO
(Gen. B. Fabrizio Carrarini)



DIRAMAZIONE INTERNA:

ALLA DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE

SEDE

ALL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

SEDE

AL SERVIZIO INFORMATICA

SEDE



Allegato 4

DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2012 , n. 185

Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici. (12G0207)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare misure finalizzate a salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme gia' erogate in eccedenza. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma valutati in 1 milione di euro per l'anno 2012, 7 milioni di euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per l'anno 2014 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, a 13 milioni per l'anno 2014 e a 20 milioni annui a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l'anno 2013 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per 20 milioni di euro a decorrere dal 2014.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

3. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e

militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto; l'estinzione e' dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Grilli, Ministro dell'economia e delle
finanze

Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione

Visto, il Guardasigilli: Severino

31.10.2012

Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato

08:56:01

Stampa

Chiudi



Allegato 5

LIQUIDAZIONE INDENNITÀ BUONUSCITA

COMPARAZIONE TFS/TFR CON SOLO TFS (*importi netto mano*)

GRADI	D.L. n. 78/2010 (1 [^] quota TFS + 2 [^] quota TFR)			Unica quota TFS (DPR 1032/1973)
	TFS	TFR	TOTALE	
Brig. Ca.	69.216,98	2.382,33	72.599,31	72.738,47
App. Sc.	59.871,92	2.031,86	61.903,78	62.916,30

N.B.: le proiezioni si riferiscono al personale con 42 anni di servizio utile con 24 mesi in 2[^] quota TFR; ne consegue che più si “allunga” la seconda quota, meno è conveniente il calcolo ex D.L. 78/2010.